



N. 1167-C

Relazione orale

Relatori CASTRO e SALTAMARTINI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 11^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(11^a - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008,
degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di disoccupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1441-quater)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

(V. Stampato n. 1167)

modificato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2009

(V. Stampato Camera n. 1441-quater-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 2010*

INDICE

Pareri:

– della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 7 ^a Commissione permanente	»	5
– della 12 ^a Commissione permanente	»	7
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	8
Testo del disegno di legge: rinvio	»	9

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: FLERES)

25 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.1, 27.1, 34.1 e 48.8 (testo corretto), limitatamente al comma 5. Esprime poi parere di contrarietà semplice sulla proposta 22.4 e parere non ostativo su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

sul disegno di legge

(Estensore: de ECCHER)

16 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 3, in relazione alla composizione della commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive;

evidenziata la necessità di coordinare l'articolo 10, secondo cui agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni sulla destinazione delle quote per le assunzioni negli atenei, di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, con il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1955 che incide sulla stessa materia stabilendo la non applicazione dell'intero articolo 66 agli istituti universitari ad ordinamento speciale, inclusa la disciplina dei limiti al *turn over*, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa;

ritenute positive le innovazioni introdotte all'articolo 48, comma 3, sulle attività di intermediazione delle università rispetto al mondo del lavoro, nella prospettiva di chiarire i reciproci rapporti;

considerato favorevolmente il comma 8 dell'articolo 48, che consente lo svolgimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nell'apprendistato, beninteso da sviluppare nella forma dell'alternanza scuola-lavoro, previa intesa fra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentite le parti sociali, atteso che il lavoro rientra a pieno titolo nella funzione educativa e formativa e può quindi costituire uno sbocco di assai maggiore soddisfazione per tutti quei ragazzi che mal si adattano ai ritmi e alla tempestività della vita scolastica;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 9, comma 1, si richiede alle Commissioni di merito di ripristinare la formulazione originaria del comma

13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, atteso che la destinazione ai soli ricercatori a tempo indeterminato e non anche ai contrattisti di ricerca della quota parte non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni non è in linea con quanto previsto dal disegno di legge di riforma dell'università (atto Senato n. 1905), attualmente all'esame della 7^a Commissione;

2) si reputano eccessivi gli obblighi previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera *d*), gravanti sugli istituti di scuola secondaria di secondo grado, in quanto l'attività di supporto al collocamento al lavoro, svolta da essi senza fini di lucro, è un naturale corollario conclusivo della formazione.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

sul disegno di legge

(Estensore: SACCOMANNO)

9 febbraio 2010

La 12^a Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Dep. PELINO)

10 febbraio 2010

La Commissione, esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge,

considerato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*) (previdenza sociale), lettera *g*) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni e degli enti locali si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente potestà legislativa loro riservata;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) valuti altresì la commissione l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 8, relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.

*Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato atto
Senato n. 1167-B.*

